



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA SINDACALE

N° 24 DEL 12/10/2021

Proposta N° 27 del 12/10/2021

OGGETTO:	REGOLAMENTAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio del Comune di Bussolengo sono presenti numerosi giardini pubblici;

CHE la maggior parte di essi non sono recintati per cui è consentito l'accesso anche in orario notturno;

DATO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute dagli organi di polizia e dai cittadini relative al radunarsi di persone in tali luoghi con problemi di disturbo della quiete pubblica;

ATTESO che appare necessario in primis tutelare la quiete pubblica ed il riposo delle persone;

RICHIAMATO inoltre il Regolamento Comunale per l'utilizzo del verde pubblico e delle aree attrezzate in genere approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.01.2003 così come modificato con deliberazione n. 61 del 30.12.2005;

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTO la legge 689 del 24.11.1981;

ORDINA

che all'interno di tutti i GIARDINI PUBBLICI siano rispettate le seguenti norme:

- è vietato consumare alcolici;
- è vietato calpestare le aiuole o danneggiare le piante;
- è vietato disturbare e produrre rumori molesti
- è vietato l'utilizzo di apparecchiature sonore dalle ore 23,00 alle ore 8,00;
- è consentito l'accesso con animali al guinzaglio con obbligo di raccolta delle deiezioni;
- è vietato l'accesso ed il transito all'interno dei parchi con velocipedi e motocicli. E' consentito esclusivamente l'accesso con i velocipedi condotti a mano.

La violazione della presente ordinanza è punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.

L'ufficio Lavori Pubblici è incaricato dell'installazione di idonea segnaletica informativa.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 23 del 06.10.2021.

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione su sito internet e pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Copia della presente viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo
- Corpo di Polizia Locale – Sede
- Prefetto di Verona
- Ufficio LL. PP - Sede

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto. In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

BRIZZI ROBERTO / InfoCamere S.C.p.A.